Imposta successioni e donazioni

Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006 convertito dalla Legge 286 del 24 novembre 2006 modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007)

La dichiarazione di successione (termine e Ufficio competente)

Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data del decesso. La dichiarazione va presentata presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione all'ultima residenza o domicilio del defunto

La determinazione dell'imponibile

Per la determinazione dell'imposta di successione si fa riferimento al valore complessivo netto dei beni caduti in successione (o al valore globale dei beni oggetto di donazione).

Il valore netto dei beni si calcola nella maniera che segue:

- si calcola il valore dei beni relitti;
- si detraggono le passività e gli oneri;
- il valore così ricavato deve poi essere calcolato al netto per quanto riguarda l'eredità o le quote ereditarie dei legati che le gravano e per i legati degli oneri che li gravano;
- vanno poi detratte le franchigie previste dalla legge;
- infine, sull'attivo si applica la presunzione per mobili e gioielli da calcolarsi sul valore globale netto imponibile.

Categorie di beni e determinazione dei valori

- 1) denaro, valori mobiliari: titoli, azioni quotate, fondi, patrimoni gestiti (ad eccezione dei titoli di Stato che sono esenti da imposta)
- il valore è quello risultante dalla dichiarazione scritta rilasciata dalla Banca ove è istaurato il rapporto con riferimento alla data del decesso del titolare del rapporto
- 2) quote sociali
- il valore è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato integrato da una situazione patrimoniale appositamente redatta da un commercialista con riferimento alla data del decesso del titolare
- 3) immobili
- il valore è quello risultante dalle rendite catastali aggiornate con i coefficienti di rivalutazione determinati dalla legge in funzione della categoria catastale

Le aliquote

Il Decreto Legge 262/2006 ha fissato le seguenti aliquote, che vengono applicate in misura proporzionale (non progressiva come era precedentemente):

- 4% se eredi sono il coniuge e o i parenti in linea retta; con una franchigia di Euro 1.000.000,00 per ciascun beneficiario; (nel senso che l'aliquota va applicata solo sul valore eccedente la franchigia);
- 6% se eredi sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% se eredi sono altri parenti più lontani o estranei.

Le franchigie

Oltre alla franchigia di **Euro 1.000.000,00** (unmilione) per il coniuge e i parenti in linea retta, esistono le seguenti ulteriori franchigie:

- Euro 100.000,00 (centomila);
- se eredi sono fratelli e/o sorelle:
- Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila);

se erede è soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ex legge 104 del 5.2.1992.

Imposte ipotecaria e catastale

Quando cadono in successione beni immobili, oltre all'imposta di successione con le aliquote e le franchigie innanzi indicate, si pagano inoltre le seguenti imposte:

- ipotecaria con l'aliquota del 2%
- catastale con l'aliquota dell'1%

(tariffa allegata al DLGS 347/1990)

salvo quanto previsto per le agevolazioni prima casa.

Agevolazioni: i benefici per la prima casa

Con riferimento alle sole imposte ipotecarie e catastali, detti tributi vengono applicati in misura fissa (Euro 168,00 + Euro 168,00) se sussistono le stesse condizioni per usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (art. 1 comma 1 quinto periodo tariffa parte prima DPR 131/1986). L'agevolazione è applicabile a qualsiasi soggetto senza limiti di valore, nonché a condizione che anche uno solo dei beneficiari abbia i requisiti.

Le dichiarazioni necessarie devono essere rese dall'interessato:

- nella dichiarazione di successione:
- nell'atto di donazione.

Le agevolazioni si applicano limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale e non anche all'imposta sulle successioni e donazioni che rimane immutata.

Modalità di pagamento delle imposte imposta di successione

- viene liquidata dall'Agenzia delle Entrate presso la quale va presentata la dichiarazione di successione (è quella competente per territorio in relazione all'ultima residenza o domicilio del defunto) e comunicata successivamente agli eredi con avviso di liquidazione; (i tempi di liquidazione variano, a seconda dell'Ufficio, da sei a dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione)

imposte ipotecaria e catastale

- devono essere calcolate dall'erede (auto liquidate) con le modalità e le aliquote innanzi indicate e vanno versate all'Erario presso un Istituto Bancario con mod F23;
- la ricevuta del versamento effettuato va allegata alla dichiarazione di successione; in mancanza, la dichiarazione non viene accettata.

L'imposizione sui trasferimenti per donazione

Il comma 47 del Decreto ha disposto che il tributo si applica nella stessa misura e con le stesse franchigie anche ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o comunque a titolo gratuito, nonché sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Aziende e quote sociali (esenzione da imposta per coniuge e figli)

La finanziaria 2007 (art 1 comma 78) ha introdotto le seguenti ulteriori agevolazioni: lettera a):

"I trasferimenti a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta" lettera b):

"Resta ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali"

La finanziaria 2008 (art 1 comma 31 legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha esteso anche al coniuge (oltre quindi ai discendenti) l'esenzione dall'imposta di successione ai trasferimenti mortis causa di aziende, azioni e quote sociali.